

SANATORIA DOMESTICO

Oggetto: Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, Art. 103 “Emergenza di rapporti di lavoro”. Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 27 maggio 2020.

SETTORE

1. **assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;**
2. **lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.**

Le istanze sono presentate

dal 1° giugno 2020 al 15 luglio 2020

DATORE DI LAVORO

- **Tipo di datore di lavoro**
 - cittadino italiano;
 - cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - cittadino straniero titolare di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 del Testo Unico Immigrazione.
- **Reddito per singolo minimo 20,000 Euro e per nucleo famiglia minimo 27,000 Euro**
- **Pagamento della somma di 500 Euro a nome del lavoratore**
- **Sistemazione alloggiativa (abitabilità e idoneità igienico-sanitaria) *Al momento della convocazione bisogna mostrare almeno la ricevuta di richiesta**

Non è ammesso alla procedura il datore di lavoro che risulti condannato, negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

LAVORATORI

- prova di essere presente in Italia prima dell'8 marzo 2020
- Un documento di riconoscimento
 - passaporto
 - lasciapassare comunitario
 - lasciapassare frontiera
 - titolo di viaggio per stranieri
 - titolo di viaggio apoliti
 - titolo di viaggio rifugiati politici
 - attestazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica in Italia del Paese di origine (Ambasciata);
 - anche il vecchio permesso di soggiorno scaduto *ma al momento del rilascio del PDS deve avere un documento valido

SANATORIA PERMESSO DI SOGGIORNO SCADUTO

Oggetto: Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, Art. 103 “Emergenza di rapporti di lavoro”. Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 27 maggio 2020.

Le istanze sono presentate

dal 1° giugno 2020 al 15 luglio 2020

DATORE DI LAVORO

- **NON SERE NESSUN DATORE DI LAVORO** * Bisogna cercare un lavoro dopo il primo soggiorno temporaneo per 6 mesi

LAVORATORI

- **Permesso di soggiorno scaduto dopo il 31/10/2019**
- **Un documento di riconoscimento**
 - passaporto
 - lasciapassare comunitario
 - lasciapassare frontiera
 - titolo di viaggio per stranieri
 - titolo di viaggio apolidi
 - titolo di viaggio rifugiati politici
 - attestazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica in Italia del Paese di origine (Ambasciata);
 - anche il vecchio permesso di soggiorno scaduto *ma al momento del rilascio del PDS deve avere un documento valido
- **Pagamento della somma di 130 Euro a nome del lavoratore**

SANATORIA LAVORO SUBORDINATO

Oggetto: Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, Art. 103 “Emersione di rapporti di lavoro”. Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 27 maggio 2020.

SETTORE

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;

Le istanze sono presentate

dal 1° giugno 2020 al 15 luglio 2020

DATORE DI LAVORO

- **Tipo di datore di lavoro**
 - cittadino italiano;
 - cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - cittadino straniero titolare di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 del Testo Unico Immigrazione.
- **Reddito o bilancio dell'anno precedente almeno di 30,000 Euro**
- **Pagamento della somma di 500 Euro a nome del lavoratore**
- **Sistemazione alloggiativa (abitabilità e idoneità igienico-sanitaria) *Al momento della convocazione bisogna mostrare almeno la ricevuta di richiesta**

Non è ammesso alla procedura il datore di lavoro che risulti condannato, negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

LAVORATORI

- **prova di essere presente in Italia prima dell'8 marzo 2020**
- **Un documento di riconoscimento**
 - passaporto
 - lasciapassare comunitario
 - lasciapassare frontiera
 - titolo di viaggio per stranieri
 - titolo di viaggio apolidi
 - titolo di viaggio rifugiati politici
 - attestazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica in Italia del Paese di origine (Ambasciata);
 - anche il vecchio permesso di soggiorno scaduto *ma al momento del rilascio del PDS deve avere un documento valido
- **Pagamento della somma di 130 Euro a nome proprio**

